

**Legge Regionale 24 aprile 1980, n. 25.**

**«Gettone di presenza ai componenti le Commissioni assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica»**

Il Consiglio Regionale  
ha approvato  
Il Commissario del Governo  
ha apposto il visto  
Il Presidente della Giunta Regionale  
promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

Ai membri delle Commissioni per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata pubblica, costituite ai sensi dell'art. 6 del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035, è corrisposto un gettone di presenza fissato in lire quindicimila per i componenti ed in lire ventimila per i Presidenti, di cui lire cinquemila per rimborso spese, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna seduta, intendendosi per seduta il complesso dei lavori svolti nella giornata solare anche se in tempi frazionati.

---

**Art. 2**

Il gettone come sopra stabilito è dovuto anche ai componenti ed ai segretari delle Commissioni costituite dagli Organi deliberanti della Regione per la formulazione di graduatorie o per l'individuazione degli operatori nel settore dell'edilizia agevolata - convenzionata in ordine a finanziamenti e contributi previsti per legge.

---

**Art. 3**

La Regione si fa carico dell'importo corrispondente alla differenza tra l'ammontare stabilito nel citato articolo 1 e l'ammontare previsto dalla vigente normativa. In caso di variazione di quest'ultimo, varierà corrispondentemente l'onere a carico della Regione, fermo restando l'importo del gettone come sopra determinato.

---

**Art. 4**

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 51 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e per gli anni successivi sul corrispondente capitolo di bilancio.

---

**Art. 5**

La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, Il comma, della Costituzione , ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 24 aprile 1980

Cirillo